



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

**SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha disposto che il “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” venga ridenominato “Ministero della cultura”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTA l’istanza di VIA presentata nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale (di seguito PUA), ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla Società Eolica Uno S.r.l. con nota del 13/11/2019, acquisita il 14/11/2019 con prot. 29847/DVA, integrata con nota del 20/12/ 2019, acquisita con prot. DVA/33602 del 27/12/ 2019, nonché dei seguenti titoli ambientali:

“ID 4984 - Progetto di un impianto eolico composto da 86.04 MW denominato “Gazzera”

Decreto di compatibilità ambientale

1. autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs 42/2004,
2. autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n.616/1977;
3. autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del DPR n. 380/2001;

VISTA la documentazione complessivamente trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico denominato "Gazzera", composto da 18 aerogeneratori per un totale di 86.04 MW, ricadente nei territori comunali di Mazara del Vallo (TP) nelle c.de Gazzera, Gazerotta, Madonna Giovanna, Pilieri, San Cusmano, Feudo Roccolino, con opere connesse ricadenti anche nei comuni di Castelvetro, Mazara del Vallo, Partanna e Santa Ninfa (TP) e la stazione di trasformazione MT/AT nel Comune di Santa Ninfa (TP) nelle vicinanze della nuova stazione in AT della RTN presso cui avverrà la consegna dell'energia;

CONSIDERATO che il proponente ha dichiarato che il progetto non ricade neppure parzialmente all'interno di aree naturali protette come definite dalla L.394/1991 e in siti della Rete Natura 2000;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia di cui all'Allegato II-bis alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, al punto 2, "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con complessiva superiore a 30 MW" sottoposti, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto, a procedura di valutazione dell'impatto ambientale;

VISTA la nota prot. 11321/MATTM del 18/02/2020 con la quale la Direzione Generale Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (di seguito CRESS), oggi Direzione Generale valutazioni ambientali, ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti competenti al rilascio dei titoli ambientali richiesti l'avvenuta pubblicazione della documentazione presentata dal proponente sul portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al fine di verificarne l'adeguatezza e completezza ai sensi dell'art.27, c.5 del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota prot. 34980/MATTM del 14/05/2020 con la quale è stata comunicata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi dell'art. 23 presentata nell'ambito del PUA;

VISTA la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Avviso al pubblico relativo alla presentazione della citata istanza del 14/11/2019 per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 16/05/2020;

CONSIDERATO che la Direzione Generale CRESS, con nota prot MATTM/23624 del 08/03/2021 ha convocato per il giorno 24 maggio 2021 la Conferenza di Servizi prevista dall'art.27, comma 8 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la nota prot. MATTM/33426 del 30/03/2021 con la quale la Direzione Generale CRESS ha trasmesso alla società proponente la richiesta di integrazioni formulata in data 20/11/2020 dalla Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale (di seguito Commissione Tecnica VIA e VAS), nonché la richiesta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della Cultura) formulata in data 11/08/2020;

VISTA la nota acquisita al prot. MATTM/56496 del 26/05/ 2021 con la quale la società proponente ha trasmesso le integrazioni richieste con la citata nota del 30/03/2020 ed ha altresì richiesto lo stralcio dell’Autorizzazione antisismica dal PUA;

VISTA la nota acquisita al prot. MATTM/71920 del 05/07/2021 con la quale il proponente ha trasmesso un nuovo Avviso al pubblico richiesto dalla Direzione Generale CRESS con nota prot. n. 69181/MATTM del 25/06/2021;

VISTA la nota prot. MATTM/77864 del 16/07/2021, con la quale la Direzione Generale CRESS ha comunicato a tutti gli enti interessati di aver dato avvio ad una nuova consultazione del pubblico a seguito dell’acquisizione della citata documentazione;

VISTA la nota del 30/07/2021, prot. MATTM/83774, con la quale la Direzione Generale CRESS ha trasmesso anche al Comune di Partanna la citata comunicazione del 16/07/2021, in quanto interessato dalle opere di connessione dell’impianto alla RTN, ed ha pertanto avviato una nuova consultazione del pubblico;

VISTA la nota acquisita in data 13/04/2022, al prot. MiTE/ 45748, con la quale la società proponente, a seguito di un sopralluogo in sito, congiuntamente al G.I. della CTVA effettuato in data 12/01/2022, ha trasmesso integrazioni volontarie relative, nello specifico, al monitoraggio dell’avifauna, relazione geologica e misure compensative;

PRESO ATTO che nel corso dell’istruttoria sono pervenute alcune osservazioni del pubblico, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che delle stesse, con le controdeduzioni trasmesse dal proponente, si è tenuto conto nel parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 264 del 20/05/ 2022;

ACQUISITO il sopracitato parere della Commissione Tecnica VIA e VAS n. 264 del 20/05/2022 al prot. MiTE/78468 del 22/05/2022, *favorevole circa la compatibilità ambientale con giudizio di non necessità di passaggio alla fase II dello screening di VINCA, inerente il Parco Eolico denominato Gazzera da realizzarsi nel comune di Mazzara del Vallo ad eccezione degli aerogeneratori A18 e A02 e subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative [...]*;

ACQUISITO il parere tecnico-istruttorio positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, reso con nota prot. n. 2164-P del 3 agosto 2022, assunto al protocollo MiTE/97085 del 3 agosto 2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale Valutazioni Ambientali, con nota prot. MiTE/111075 del 13/09/2022, ha convocato per il giorno 22 settembre 2022 la seconda Conferenza di Servizi prevista dall’art.27, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, a conclusione della quale, il Dirigente pro tempore della Divisione ha invitato il proponente a presentare la proposta della nuova soluzione progettuale;

VISTA la nota acquisita al prot. MiTE/155484 del 12/12/2022, con cui la Società Eolica Uno S.r.l., ha trasmesso le integrazioni volontarie, chiedendo, altresì, l’espressione di un nuovo parere sul progetto aggiornato, dichiarando che le *“modifiche volontarie consistono esclusivamente nella leggera delocalizzazione degli Aerogeneratori (dai 30 agli 80 metri) A01, A05 e A09, come discusso in Conferenza di Servizi”*;

ACQUISITO il parere n. 414 del 27/02/2023, assunto al prot. MASE/55041 del 6/04/ 2023, con il quale la CTVA ha espresso *“ parere favorevole circa la compatibilità ambientale (ad eccezione degli aerogeneratori A18 e A02) con giudizio di non necessità di passaggio alla*

fase II dello screening di VINCA, inerente il Parco Eolico denominato Gazzera da realizzarsi nel comune di Mazzara del Vallo, anche nella versione modificativa della posizione degli aerogeneratori A01, A05 e A09, confermando integralmente il proprio precedente parere n. 264 del 20 maggio 2020, per come subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo nello stesso contenute";

ACQUISITO il parere tecnico-istruttorio del Ministero della cultura, reso con nota prot. n. 6117-P del 21 aprile 2023, assunto al protocollo MASE/64685 del 21 aprile 2023, con il quale, a parziale modifica del precedente parere reso in data 03/08/2023, viene riformulata la condizione n.1, ammettendo la realizzazione degli aerogeneratori A5 ed A9;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo con condizioni ambientali n. 264 del 20/05/ 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 38 pagine;
- b) il parere tecnico-istruttorio positivo con condizioni ambientali del Ministero della cultura, reso con nota prot. n. 2164-P del 03/08/2022, costituito da 11 pagine;
- c) il parere positivo con condizioni ambientali n. 414 del 27/02/2023 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da 6 pagine;
- d) la nota integrativa prot. n. 6117-P del 21/04/2023 del Ministero della cultura, costituita da 2 pagine, che modifica la condizione ambientale n.1 del precedente parere del 3/08/2023;

RITENUTO sulla base di quanto premesso e delle motivazioni contenute nei citati pareri di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

Giudizio di compatibilità ambientale

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto eolico denominato "Gazzera", composto da 10 aerogeneratori, ciascuno da 4,8 MW per complessivi 48 MW - a fronte dei 18 aerogeneratori per un totale di 86.04 MW oggetto di istanza - ricadente nei territori comunali di Mazara del Vallo (TP), con opere connesse ricadenti anche nei comuni di Castelvetro, Partanna (TP) e Santa Ninfa (TP), proposto dalla Società Eolica Uno S.r.l., con sede in Palermo in via Enrico Fermi 22/44, 90145.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, la durata dell'efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.

"ID 4984 - Progetto di un impianto eolico composto da 86.04 MW denominato "Gazzera"

Decreto di compatibilità ambientale

3. Il proponente, entro i termini di cui al comma 1, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni prescritte, ai sensi dell'articolo 28, comma 7-bis, del D.Lgs n.152/2006.

Art. 2

Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 264 del 20/05/2022 e n.414 del 27/02/2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 3

Condizioni ambientali del Ministero della cultura

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui ai pareri tecnico-istruttori positivi con condizioni ambientali del Ministero della cultura, resi con nota prot. 2164-P del 3/08/2022 e con nota prot. n. 6117-P del 21/04/2023. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati in tale parere.

Art. 4

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero della Cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, per quanto concerne le condizioni ambientali di cui all'articolo 2. Il Ministero della cultura effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero della cultura e alla Regione Sicilia.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i rispettivi profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente ove le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Società Eolica Uno S.r.l., al Ministero della cultura, al Libero Consorzio Comunale di Trapani, ai comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna e Santa Ninfa, all'ARPA Sicilia, alla Regione Sicilia, la quale ne darà comunicazione agli altri soggetti eventualmente interessati;

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 2, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco

GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
07.06.2023 09:07:59
GMT+00:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
PER IL PNRR
DIRETTORE GENERALE

Luigi La Rocca
Firmato digitalmente da
Luigi La Rocca
CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT